

Rag. Franco Falardi  
 Dott.ssa Paola Falardi  
 Dott. Francesco Falardi  
 Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Dott. Marcello Violani  
 Rag. Angela Gambirasio  
 Rag. Andrea Lozza

Rag. Silvia Colleoni  
 Rag. Stefano Aiesi  
 Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 06/06/2018

## GIUGNO 2018 – LE SPESE D’ISTRUZIONE DEI FIGLI E IL MOD. REDDITI 2018 PF

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

<p><b>Accertamento bar-caffetteria</b>  <b>Ordinanza Corte Cassazione 27.4.2018, n. 10207</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di un bar-caffetteria basato sulla presunzione dell'utilizzo di 8 gr di miscela per ogni tazzina prodotta. Grava sul contribuente fornire la prova del diverso quantitativo utilizzato.</p>
<p><b>Accertamento dentista</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione 4.5.2018, n. 10692</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di un odontoiatra basato sull'utilizzo di prodotti monouso, quali aspirasaliva e guanti.</p>
<p><b>Autonoma organizzazione</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione 8.5.2018, n. 10998</b></p>	<p>È soggetto ad IRAP il professionista che nell'esercizio dell'attività si avvale della collaborazione, non occasionale, del coniuge, anch'esso professionista. In tal caso, infatti, <i>“si configura l'autonoma organizzazione in quanto il reddito prodotto è il frutto dell'attività di due professionisti”</i>.</p>
<p><b>Cessione credito riqualficazione energetica</b>  <b>Risoluzione Agenzia Entrate 18.5.2018, n. 11/E</b></p>	<p>La cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualficazione energetica può essere posta in essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dai soggetti IRPEF / IRES teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta;</li> <li>– a favore di “altri soggetti terzi” rispetto ai fornitori dei beni / servizi utilizzati per l'intervento agevolato, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.</li> </ul> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– è possibile una sola cessione successiva a quella originaria;</li> <li>– tra gli istituti di credito / intermediari ai quali i c.d. “incapienti” (no tax area) possono cedere il credito rientrano anche le società classificabili nel settore delle società finanziarie.</li> </ul>
<p><b>Nuove regole pagamento retribuzioni dall'1.7.2018</b>  <b>Nota Ispettorato nazionale lavoro 22.5.2018, n. 4538</b></p>	<p>In merito all'obbligo decorrente dall'1.7.2018 in capo ai datori di lavoro / committenti di effettuare il pagamento delle retribuzioni / anticipi esclusivamente tramite specifici strumenti di pagamento (bonifico, assegno, strumenti di pagamento elettronico, pagamenti in contanti presso lo sportello bancario / postale presso il quale il datore di lavoro dispone di un c/c di tesoreria), con esclusione dei contanti, è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'obbligo non interessa i compensi derivanti da borse di studio / tirocini / rapporti autonomi occasionali;</li> <li>– la violazione si realizza anche nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti strumenti di pagamento, il versamento delle somme non è realmente effettuato, in quanto ad esempio il bonifico viene successivamente revocato o l'assegno è annullato prima dell'incasso.</li> </ul>

## COMMENTI

### LE SPESE D'ISTRUZIONE DEI FIGLI E IL MOD. REDDITI 2018 PF

Nella dichiarazione dei redditi è possibile usufruire di una serie di agevolazioni con riferimento alle spese sostenute a favore dei figli.

In particolare è possibile beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** relativamente alle **spese di istruzione (universitarie e non)** compresi i **canoni di locazione** pagati per i figli universitari "fuori sede", nonché le spese per la **frequenza dell'asilo nido**, alle condizioni di seguito sintetizzate.

#### SPESE FREQUENZA SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE / MEDIA / SUPERIORE

La detrazione in esame spetta in relazione alle **spese per la frequenza** della:

- **scuola dell'infanzia**, comunemente definita "**scuola materna**";
- **scuola del primo ciclo di istruzione** che ricomprende la c.d. "**scuola elementare**" e la c.d. "**scuola media**";
- **scuola secondaria di secondo grado**, comunemente definita "**scuola superiore**".



La detrazione spetta anche per l'**iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento ante DPR n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica / Istituti musicali pareggiati**, in quanto **riconducibili alla formazione scolastica secondaria**.

Diversamente, le spese relative alla frequenza di **nuovi corsi** istituiti ai sensi del citato DPR n. 212/2005 sono equiparate alle spese sostenute per l'**iscrizione a corsi universitari**.

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione in esame anche:

- i **contributi obbligatori / volontari deliberati dagli istituti scolastici o da loro organi** e sostenuti per la frequenza scolastica (ad esempio, per la frequenza di corsi di lingua, teatro, ecc. anche se svolti al di fuori dell'orario scolastico);
- le spese sostenute per la **mensa scolastica ed i servizi integrativi** (quali, ad esempio, l'assistenza al pasto e il pre / post scuola), le **gite scolastiche** e l'**assicurazione della scuola**.

Dette spese:

- sono detraibili **anche nel caso in cui il servizio è reso tramite il Comune / altri soggetti terzi** rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto, "*essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado*";
- vanno documentate mediante ricevute / quietanze di pagamento con indicazione dell'importo sostenuto e dei dati dell'alunno. Con specifico riferimento alle spese di mensa l'Agenzia richiede:
  - **bollettino postale / bonifico bancario riportanti nella causale** l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno;
  - **attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento / scuola**, nella quale è indicato l'**ammontare annuo della spesa** sostenuta e i **dati dell'alunno**, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) ovvero con l'acquisto di buoni mensa (cartacei / elettronici). La richiesta da parte del genitore per il rilascio dell'attestazione e l'attestazione stessa sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Nel caso in cui le spese siano:

- **pagate alla scuola**, ai fini della detrazione, **non è necessario presentare la copia della delibera scolastica** che ha disposto il versamento;
- **pagate a soggetti terzi** (ad esempio, pagamento all'agenzia di viaggio della quota per la gita scolastica), il soggetto che presta l'assistenza fiscale è tenuto a **richiedere copia della delibera scolastica che ha disposto il versamento**.

Le spese sono **detraibili da parte del genitore al quale è intestato il documento** comprovante la spesa. In caso di **intestazione del documento al figlio**, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del **50% ciascuno**. In caso di sostenimento della spesa in misura diversa è **comunque**

**ammesso annotare** sul documento di spesa una **diversa percentuale di ripartizione**.



Qualora il pagamento venga effettuato per più alunni / studenti (ad esempio, dal rappresentante di classe), per usufruire della detrazione è necessario che l'Istituto rilasci un'**apposita attestazione** da cui risultino i dati di ciascun alunno / studente.

Per le spese in esame sono previsti i seguenti **limiti di spesa**.

Anno sostenimento spese	Fino al 2015	2016	2017	2018	Dal 2019
<b>Limite massimo</b>	€ 400	€ 564	<b>€ 717</b>	€ 786	€ 800

### **Spese non ammesse**

**Non** è possibile fruire della detrazione in esame per:

- le spese relative all'acquisto di materiale di **cancelleria e di testi** scolastici;
- il servizio di **trasporto** scolastico, in quanto trattasi di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è prevista alcuna agevolazione;
- le spese di frequenza dell'**asilo nido** per le quali i **genitori** possono fruire della **specificata detrazione IRPEF del 19%** su un importo **massimo di € 632** per ogni figlio fiscalmente a carico.

Preme altresì evidenziare che non possono essere considerate le spese che sono state **rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nei punti da 701 a 706 della CU con il codice "12"**, fermo restando che sull'eventuale quota eccedente la spesa rimborsata è possibile fruire della detrazione.

### **Incumulabilità con la detrazione prevista per le erogazioni liberali**

Si rammenta che *"per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i octies), che **non è cumulabile**"* con la detrazione in esame.

## **SPESE FREQUENZA CORSI UNIVERSITARI**

Le spese sostenute per la frequenza di:

- **Università statali**, sono detraibili nella misura del 19% **dell'intero importo corrisposto** (non è previsto un limite di spesa);
- **Università non statali**, sono detraibili nella misura del 19% dell'importo corrisposto, **nel limite massimo di spesa individuato annualmente** dal MIUR con un apposito Decreto. A tal fine **per il 2017** va fatto riferimento al **DM 28.12.2017**.

È possibile beneficiare della detrazione in esame **anche** per le spese sostenute per la frequenza di:

- **Istituti tecnici superiori (ITS)**, in quanto equiparati alle spese universitarie; di conseguenza sono da considerarsi superati i chiarimenti forniti nella Circolare 25.5.2015, n. 17/E che *"collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria"*;
- **Corsi di specializzazione**, tra i quali rientrano **anche i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria**, se effettuati in centri accreditati presso il MIUR;
- **Corsi di perfezionamento**.

In particolare il citato DM individua l'**importo massimo** sul quale è possibile calcolare la detrazione **in base all'area disciplinare e alla sede del corso di studi** come di seguito riportato.

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico – Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico – Sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500
Isritti ad un corso di dottorato / specializzazione / master universitario di primo e secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800



▪ **A detti importi va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'art. 3, Legge n. 549/95.

Per l'applicazione di tali limiti, la Tabella 1 allegata al citato DM indica la **zona geografica** di appartenenza delle singole Regioni nonché l'**area disciplinare** corrispondente a ciascun corso di laurea. A tal fine, merita evidenziare che:

- per i corsi di studio tenuti presso **sedi ubicate in regioni diverse rispetto** a quelle in cui l'Università ha la **sede legale**, va fatto **riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso**;
- nel limite di spesa individuato dal citato DM è **ricompresa anche l'imposta di bollo** per la quale *"non è prevista la possibilità di sommare l'importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti"*;
- il limite del citato DM comprende **anche la spesa sostenuta per il test di ammissione**.

Nel caso di sostenimento di **più prove di ammissione** in Università non statali:

- situate in aree geografiche diverse;
- appartenenti a diverse aree tematiche;

va verificato se lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test. In particolare:

- **in caso di iscrizione**, le spese sostenute per tutti i test di ammissione concorrono al raggiungimento del limite proprio del **corso a cui lo studente si è iscritto**;
- se lo studente **non si iscrive ad alcun corso**, va fatto riferimento al **limite di spesa più elevato** tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test;
- se lo studente, nello stesso periodo d'imposta, sostiene spese di **frequenza presso Università non statali situate in aree geografiche diverse, o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse**, va fatto riferimento al **limite di spesa detraibile più alto** tra quelli applicabili.

### **Frequenza di corsi universitari all'estero**

In caso di frequenza di corsi universitari all'estero, va fatto riferimento all'**importo massimo previsto dal DM in esame per i corsi della medesima area disciplinare** nella zona geografica in cui il contribuente ha il **domicilio fiscale**.

Analogamente, in caso di frequenza di corsi post-laurea all'estero, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi post-laurea nella zona geografica in cui **lo studente ha il domicilio fiscale**.

### **Frequenza Università telematiche**

In caso di frequenza di corsi di laurea svolti da Università telematiche va fatto riferimento all'**importo massimo previsto dal DM in esame per i corsi della medesima area disciplinare** nella zona geografica in cui ricade la **sede legale dell'Università**.

### **Frequenza corsi di laurea in teologia presso Università Pontificie**

Per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie va fatto riferimento all'**importo massimo previsto dal DM per i corsi dell'area disciplinare "Umanistico – sociale" nella zona geografica in cui si svolge il corso** di studi (Centro, se il corso è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano). In tal caso, quindi, il limite di spesa risulta pari a € 2.300 ovvero € 2.900 se trattasi di dottorato, specializzazione, master.

### **Spese ammesse**

Si rammenta che:

- **rientrano** tra le spese detraibili le **tasse di immatricolazione e iscrizione** (anche se relative ad anni fuori corso o a corsi di perfezionamento / specializzazione universitaria), **le soprattasse per esami di profitto o di laurea**;
- **non rientrano** tra le spese agevolabili quelle relative all'**acquisto di testi scolastici e materiale scolastico** (cancelleria), le spese di **viaggio, vitto e alloggio** collegate alla frequenza universitaria. Con riferimento alle **spese di alloggio** si rammenta che per gli **studenti universitari fuori sede** è possibile fruire della **specifica detrazione**.



■ Sono altresì **esclusi** dal beneficio i contributi pagati all'Università pubblica relativamente al **riconoscimento del titolo di studio** (laurea) **conseguito all'estero**.

Si riportano di seguito ulteriori chiarimenti riferiti a specifici casi.

Tipologia spesa	Detraibilità ex lett. e)
-----------------	--------------------------

Spese frequenza <b>master universitari</b> (*):	
• <b>assimilabili</b> , per durata e struttura dell'insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione e <b>gestiti da istituti universitari</b>	Sì
• <b>non assimilabili</b> a corsi universitari o di specializzazione <b>oppure non gestiti da istituti universitari</b>	NO
Spese <b>frequenza Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento</b> nelle scuole statali e paritarie	Sì

(\*) Con riferimento ai **master privati di I e II livello è sufficiente la sola verifica che il master sia attivato da un istituto universitario** (non è necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali).

Dette spese rientrano tra gli oneri per i quali **la detrazione spetta anche se sono sostenuti per un familiare fiscalmente a carico**. Al fine di attestare la spesa sostenuta il contribuente deve conservare il **bonifico bancario / bollettino postale ovvero la ricevuta / quietanza di pagamento** dai quali devono essere desumibili:

- i dati dell'istituto;
- la causale;
- l'importo;
- la data del pagamento;
- i dati dello studente.

#### **CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI "FUORI SEDE"**

Come sopra accennato è possibile fruire della **detrazione IRPEF del 19%** delle spese per **canoni di locazione** sostenute da / per **studenti universitari "fuori sede"**.

Al fine di individuare i soggetti beneficiari di tale agevolazione assume particolare importanza la **distanza minima** che deve esistere tra residenza dello studente ed ubicazione dell'Università.

#### **Tipologia contratto di locazione**

La detrazione è riconosciuta per i canoni relativi a contratti stipulati / rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98, "**cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata ad uso abitativo**".

Di conseguenza "**sono detraibili ... anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità di legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti**".

La detrazione spetta anche con riferimento ai canoni relativi a **contratti di ospitalità** e agli **atti di assegnazione in godimento / locazione**, stipulati con Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, Enti senza fine di lucro e cooperative.



- L'immobile **locato** dallo studente deve essere **ubicato nel Comune in cui ha sede l'Università ovvero in un Comune limitrofo**.

La detrazione **non spetta** per i canoni relativi ad un **contratto di sublocazione**.

#### **Iscrizione ad un'Università**

L'agevolazione richiede che gli "**studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università**", **anche se ubicata nel territorio di uno Stato UE / SEE**.

In merito alla tipologia di Università frequentata l'Agenzia nel corso del tempo ha chiarito che:

- non rileva né il tipo di facoltà / corso universitario frequentato, né la natura pubblica / privata dell'Università;
- la detrazione spetta **anche** agli iscritti:
  - ai **corsi istituiti** ex DPR n. 212/2005 presso i **Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati**;
  - agli **Istituti tecnici superiori (ITS)** in quanto il MIUR ha considerato la frequenza di tali istituti

assimilabile alla frequenza di un corso universitario.



La detrazione **non spetta** agli studenti che frequentano **corsi post laurea** quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

### Spesa agevolata

La spesa agevolata è esclusivamente quella relativa ai **canoni di locazione**, con **esclusione**, anche se comprese nel canone, delle:

- **spese condominiali / di riscaldamento;**
- spese relative ai **costi di intermediazione.**

Diversamente, in caso di **contratto di ospitalità** che includa anche prestazioni, quali la pulizia della camera e i pasti, per le quali **non è previsto un corrispettivo specifico**, è possibile considerare la spesa sostenuta senza operare alcuno "scorporo". Tali prestazioni **non sono detraibili se autonomamente addebitate.**

Se il contratto è **cointestato a più soggetti**, la spesa va imputata a ciascun contitolare **in base alla percentuale di titolarità del contratto**, a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.

### Ammontare massimo della detrazione

La spesa in esame può essere considerata nel **limite di € 2.633**. La detrazione massima è quindi pari a € 500 ed è riconosciuta anche per le **spese sostenute** (pagate) **nell'interesse di un familiare a carico**. A tal fine:

- il contratto può essere **intestato anche al/i genitore/i;**
- se un genitore ha a carico **2 (o più) figli studenti universitari**, con 2 (o più) contratti di locazione, va considerato comunque il **limite complessivo di spesa di € 2.633.**

Ai fini della **ripartizione della detrazione tra i genitori con figlio a carico**, si evidenzia che:

- la detrazione spetta **al genitore al quale è intestato il documento che certifica il sostenimento della spesa.**

Se il contratto è **intestato ad entrambi i genitori**, in favore del figlio universitario, la spesa **si presume sostenuta in parti uguali** e la detrazione spetta ad entrambi i genitori, nel limite massimo di spesa di € 1.316,50 ciascuno;

- se il documento di spesa è **intestato al figlio**, le spese vanno suddivise tra i genitori in relazione al loro **effettivo sostenimento.**

Nel caso in cui i genitori intendano ripartire le spese in misura **diversa dal 50%** sul documento comprovante la spesa **va annotata la percentuale di ripartizione**. L'eventuale **detrazione spettante che non trova capienza nell'IRPEF non** può essere recuperata / riportata nella dichiarazione dell'anno successivo.

### Distanza minima tra residenza dello studente ed Università

Il Legislatore ha previsto:

- una disposizione applicabile **"a regime"** alla generalità dei possibili soggetti beneficiari;
- una disposizione applicabile **soltanto** alle spese sostenute (principio di cassa) nel **2017 e 2018**.

Si rammenta che l'agevolazione spetta **anche agli studenti** iscritti presso un'Università ubicata in **uno Stato UE / SEE "alle medesime condizioni"**.

Distanza minima tra Università e residenza	
<b>A regime</b>	È richiesto che la residenza dello studente e l'Università siano: <ul style="list-style-type: none"><li>• in <b>Comuni diversi</b> distanti tra loro <b>almeno 100 Km;</b></li><li>e</li><li>in una <b>Provincia diversa.</b></li></ul>
<b>Per 2017 e 2018</b>	Con riferimento ai <b>canoni pagati nel 2017 e/o nel 2018</b> il Legislatore prevede una <b>distinzione tra:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>generalità degli studenti</b> universitari che possono fruire della detrazione.</li></ul> <b>Per tutti gli "studenti universitari fuori sede" è possibile fruire della</b>

detrazione in esame a condizione che Università e residenza siano:

- **in Comuni diversi;**
- **distanti tra loro almeno 100 Km.**

A tal fine si rammenta che va fatto riferimento alla **distanza chilometrica più breve** tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l'Università, **considerando una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti** (ad esempio, ferroviaria o stradale).

La detrazione spetta **se almeno 1** di tali collegamenti risulta pari o superiore a 100 km.



Per i canoni pagati nel 2017 – 2018, quindi, **non è richiesto** che residenza e Università siano **in Province diverse**;

- **studenti residenti in zone montane o disagiate.**

Esclusivamente per gli **studenti residenti in zone montane ovvero in zone disagiate**, sempre limitatamente ai **canoni pagati nel 2017 e/o 2018**, la detrazione spetta a condizione che Università e residenza siano:

- **in Comuni diversi;**
- distanti tra loro **almeno 50 Km.**

Per tali soggetti, quindi, **per il 2017 e 2018**, oltre a non essere richiesto che residenza ed Università siano in Province diverse, la **distanza minima** necessaria tra le 2 è **ridotta a 50 Km**. Per individuare l'ambito applicativo di tale disposizione **non è stato ancora chiarito il criterio / riferimento normativo da utilizzare per individuare le zone montane e le zone disagiate.**